

PCT: novità alla luce della legge 132/2015
L'Aquila - 20 novembre 2015

Le Notifiche a mezzo pec

Avv. Adriana Augenti



Legge n. 53/1994

La possibilità di notificare in proprio da parte degli avvocati è stata ampliata a far data dalla legge di stabilità del 2013 e successivamente dal DL 90/2014.

Contrariamente al passato non è più necessaria l'autorizzazione del COA per le notifiche in proprio dell'avvocato, ma ciò esclusivamente se si procede a notifiche a mezzo pec.

Resta necessaria l'autorizzazione del COA qualora si voglia procedere a notifiche cartacee.

Cosa mi occorre

- Un indirizzo pec del mittente risultante dai pubblici registri
- Un indirizzo pec del destinatario risultante dai pubblici registri
- Un dispositivo di firma digitale
- (La procura alle liti)
- (La Relazione di Notificazione)
- (L'atto da notificare)

Art. 16 undecies inserito dal DL 83/2015

Modalità dell'attestazione di conformità

1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, **l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.**

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta **su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.** Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

Cosa posso e cosa non posso notificare

Con la modifica dell'art. 16 undecies del DL 179/12 a far data dal 21 agosto e almeno fino alla pubblicazione delle modifiche alle regole tecniche del 16 aprile 2014 conviene notificare esclusivamente **duplicati informatici**.

Evitare di notificare:

- Atti e provvedimenti in origine formati su supporto cartaceo (l'attestazione di conformità andrebbe inserita in relata, quindi su un atto separato)
- Copie di atti informatici estratti dal fascicolo informatico (anche in questo caso l'attestazione di conformità andrebbe inserita in relata)

Siamo Pubblici Ufficiali

Art. 16 undecies c. 3-bis.

I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

Notificazioni per via telematica
eseguite dagli avvocati (art. 18
DM 44/2011)



Avvocato Pubblico Ufficiale

Art. 18 c. 4 DM 44/2011: L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53

Procura alle liti

La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando e' rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto e' notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti e' rilasciata su foglio separato del quale e' estratta copia informatica, anche per immagine. (Art. 18 c. 5 DM 44/2011)

Attestazione di conformità?

Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale (art. 10 DPR 13 febbraio 2001 n. 123, Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti)

Attestazione di conformità?

Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica (art. 83 c.p.c.)

Giurisprudenza

Ritiene il Tribunale valida la costituzione in giudizio della ricorrente poiché quello che è stato denunciato come vizio della procura alle liti, poiché materialmente non spillata al ricorso, pare carente nei suoi presupposti di fatto (...) la procura alle liti in quanto contenuta nella busta telematica è stata regolarmente prodotta in giudizio al momento della costituzione in giudizio della parte ricorrente; (...) la circostanza che essa sia contenuta nella busta telematica unitamente al ricorso monitorio, busta firmata dall'avvocato con firma digitale, soddisfa il requisito della congiunzione materiale all'atto richiesta dall'art. 83 (...) Dunque la normativa del cpc sulla procura alle liti non è stata modificata dal sistema normativo in vigore che regola il processo civile telematico (...) Infine si rileva che la circostanza che il ricorso e il decreto ingiuntivo siano stati notificati alle parti debitorie senza la trascrizione della procura alle liti non può dare luogo alla nullità insanabile del ricorso e del decreto considerando che numerosi elementi agli atti (...) consentono di ritenere l'avvenuto conferimento della procura prima della costituzione in giudizio della parte ricorrente (Tribunale di Milano 30 gennaio 2008, dott.ssa Simonetti)

Giurisprudenza

Quanto alla eccezione relativa alla mancata notifica della procura al debitore ingiunto unitamente al decreto si deve osservare come nessuna norma di legge imponga la notifica, unitamente alla ingiunzione, anche dell'atto che conferisce la rappresentanza. Come noto nel caso di decreto ingiuntivo depositato per via telematica presso l'ufficio giudiziario l'art. 10 del d.p.r. 123/2001 stabilisce che la procura cartacea sia depositata in copia informatica, autenticata dal difensore mediante apposizione della firma digitale, unitamente al ricorso, quale originale informatico. [...] La procura - la sua copia informatica qualora la procedura sia telematica - in tal modo fornisce al giudice la dimostrazione del potere del procuratore istante di rappresentare il cliente nella richiesta di decreto ingiuntivo. Il codice di rito impone poi la notifica entro 60 giorni del decreto ingiuntivo, senza menzionare la procura quale necessario oggetto di notifica. (Trib. Milano, Dott. Consolandi - 14 gennaio 2010)

La Relazione di Notificazione

art. 3bis commi 5 e 6 Legge 53/1994

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

- a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
- b) ABROGATA
- c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.



Relazione di Notificazione (esempio)

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Ad istanza del sig. _____ (CF: _____) rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io sottoscritto avvocato _____ del Foro di _____ (CF: _____), [giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di _____ datata _____], rilasciata in data _____, ho notificato ad ogni effetto di legge, l'allegato atto di citazione firmato digitalmente dal sottoscritto avvocato, unitamente alla procura alle liti conferita dall'istante e autenticata con firma digitale dal sottoscritto difensore:

1) Tizio Spa (P. IVA/CF: _____), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in _____ alla via _____ trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC@PEC.IT estratto dal registro degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese (O ini-pec)

Avv. _____

Luogo e data



Come creo la Pec (mail)

OGGETTO: **Notificazione ai sensi della legge 53/1994**

ALLEGATI (tutti firmati):

- Atto principale (duplicato informatico o .pdf nativo del mio atto di citazione ad esempio);
- Procura alle liti (eventuale);
- Relata di notifica

È possibile firmare sia in Cades (.p7m) che in Pades (grafica nel .pdf)



Diritti

Il DL 90/2014 ha modificato la Legge 53/1994 e decretando definitivamente l'esenzione del pagamento delle notifiche telematiche in proprio.

Ha altresì decretato la totale esenzione del pagamento dei diritti di copia

Tempo delle Notificazioni

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21 (art. 147 c.p.c.)

articolo 16-septies d.l. 179/2012 - notificazioni con modalità telematiche: *se effettuate dopo le ore 21, si considereranno perfezionate il giorno successivo.*

Ricevuta

La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. (Art. 18 c. 5 DM 44/2011)



La prova in Giudizio

Va depositato telematicamente:

- Il file dell'atto notificato via pec
- Le ricevute di accettazione (RAC) e di avvenuta consegna (RdAC) nei formati consentiti (.eml, .msg)
- Qualora l'atto notificato non sia un .pdf nativo sarà necessario depositare una memoria generica quale nota di deposito
- Se necessario deposito analogico andrà attestata la conformità della stampa della RAC e della RdAC_

Giurisprudenza

«non essendo possibile, in virtù dell'attuale stato della tecnica, operare un riscontro dei dati associati alla notifica effettuata nelle suddette forme direttamente a mezzo del sistema informatico, la validazione della regolarità della notificazione passa necessariamente dalla produzione in giudizio a cura del notificante di copia analogica del documento informatico trasmesso in via telematica e della corretta attestazione di conformità della copia all'originale per come è prescritta dall'art. 9 comma 1 bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53» (Tribunale di Varese, Ordinanza 30 luglio 2015)

Avv. Adriana Augenti

Grazie per l'attenzione

a.augenti@abidieffe.it

adriana.augenti@pec.it



Per saperne di più www.cspt.pro